

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOSPESI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19: MODALITÀ DI VERSAMENTO (ENTRO IL 16 MARZO 2021, IN UN'UNICA  
SOLUZIONE O CON LA PRIMA DI, AL MASSIMO, 4 RATE)**

L'art. 13 del d.l. 28/10/2020, n. 137 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), l'art. 11 del d.l. 9/11/2020, n. 149 <sup>(\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020) e l'art. 2 del d.l. 30/11/2020, n. 157 <sup>(\*\*\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020) hanno introdotto misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176 - di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 137/2020 - ha abrogato i decreti-legge n. 149 e n. 157 del 2020 e disposto espressamente che *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti"* sulla base degli stessi.

Le previsioni di cui agli articoli 11 del d.l. n. 149/2020 e 2 del d.l. n. 157/2020, sopra richiamate, sono state recepite - giova evidenziarlo per completezza -, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater del d.l. n. 137/2020, introdotti dalla legge n. 176/2020.

Su quanto disposto dalle citate normative, di conseguenza, l'INPS:

- con la circolare 14/12/2020, n. 145 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020) e il messaggio 23/12/2020, n. 4840 (disponibile al link <https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204840%20del%2023-12-2020.pdf>), in particolare, ha fornito le corrispondenti "indicazioni";
- con il messaggio 2/3/2021, n. 896, ha illustrato come segue le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  - a) **in unica soluzione**, non oltre il 16 marzo 2021;
  - b) **a rate**, fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Per tutte le Gestioni previdenziali l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi seguenti, entro il giorno 16 di ciascuno di essi. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati dalle norme sopra richiamate, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

Laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza - in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva - dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato <sup>(\*\*\*)</sup>, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

**Modalità di versamento dei contributi sospesi  
(ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori)**

***Aziende con dipendenti***

Il versamento dei contributi sospesi - da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro mensili di pari importo, con scadenza della prima entro la citata data, senza applicazione di sanzioni e interessi - deve avvenire con il modello “F24”.

I codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme sopra indicate e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti:

**N974- N975-N976** (cfr. il messaggio INPS n. 4840/2020).

Il contribuente deve compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.

Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importo versato
	DSOS	PPNNNNNCCN9XX	mm/aaaa	mm/aaaa	

«Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’INPS, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.»

***Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335***

Facendo seguito alle indicazioni già fornite in proposito dall’INPS (cfr. il messaggio n. 4840/2020), la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;

- 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
- 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 157/2020, recepito nell’art. 13-quater del d.l. n. 137/2020, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020, secondo le specifiche fornite dall’INPS con la circolare 14/12/2020, n. 145 (compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 52/2020).

I versamenti devono essere effettuati:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, senza applicazione di sanzioni o interessi;
- compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

***Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)***

Nel canale della telematizzazione del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole” sono disponibili le istanze per richiedere - ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 157/2020, recepito successivamente nell’art. 13-quater del d.l. n. 137/2020 - la sospensione del pagamento relativo alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020, il cui termine ordinario di scadenza, 16 dicembre 2020, ricade nel periodo di riferimento della sospensione. Le istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 2 sono gestite in automatico a livello centrale e comportano l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Y, visibile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

Alle posizioni contributive delle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di cui al comma 3 dell’art. 2 del d.l. n. 157/2020 è stato attribuito il codice di autorizzazione 4X, come indicato nel paragrafo 1.3 del messaggio INPS n. 4840/2020.

In prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, alle aziende a cui sono stati già attribuiti i suddetti codici di autorizzazione e che risulteranno a debito, verrà inviata una comunicazione, news individuale, con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o in modalità rateale, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Si precisa che per le aziende con codice di autorizzazione 4Y e 4X la sospensione opera anche sulla rata dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese

di dicembre 2020, che dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.

### **Lavoratori agricoli autonomi**

Nel periodo oggetto di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame. La sospensione opera comunque per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall'INPS per la rata del mese di dicembre 2020.

I lavoratori autonomi agricoli che hanno i requisiti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 157/2020, recepito nell'art. 13-quater del d.l. n. 137/2020, per avvalersi della sospensione della rata di dilazione devono utilizzare l'istanza presente nel "Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura", "Comunicazione bidirezionale", "COVID19 - SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI".

La rata oggetto di sospensione dovrà essere versata, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, con le consuete modalità di pagamento.

### **Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica**

«All'atto della restituzione dei contributi sospesi, dovrà essere compilato l'elemento <AltriImportiDovuti\_Z2> indicando nell'elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l'elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto>, il valore dell'intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.»

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da tale data, utilizzando il modello "F24", avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

#### **(\*) Art. 13 del d.l. n. 137/2020**

#### **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16

marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

**(\*\*) Art. 11 del d.l. n. 149/2020 (abrogato)**

**Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive**

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

**(\*\*\*) Art. 2 del d.l. n. 157/2020 (abrogato)**

**Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre**

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 26.